



Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del Clean Industrial Deal (CISAF)

Nota di Aggiornamento

9 luglio 2025

Introduzione

Il 25 maggio 2025 la Commissione europea ha adottato un **nuovo Quadro in materia di aiuti di Stato a sostegno del Clean Industrial Deal (CISAF)**, che definisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti compatibili con le regole dell'UE per promuovere investimenti strategici nella transizione verde. Il nuovo strumento, che sostituisce il Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) introdotto nel 2022, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2030 e mira a fornire certezza giuridica e prevedibilità nel medio-lungo periodo.

Il CISAF mira a semplificare le regole sugli aiuti di Stato in **cinque aree strategiche**:

- diffusione delle energie rinnovabili e dei carburanti a basse emissioni di carbonio;
- misure di compensazione temporanea per gli utenti elettrici intensivi;
- decarbonizzazione dei processi produttivi;
- sostegno alla capacità produttiva europea nel settore delle tecnologie pulite;
- mitigazione del rischio per gli investimenti nella transizione ecologica.

Il quadro prevede procedure accelerate per l'autorizzazione degli aiuti in ambiti prioritari, come i progetti in energie rinnovabili e i capacity mechanisms. Gli Stati membri potranno inoltre prevedere meccanismi di sostegno specifici alle imprese energivore, subordinati a impegni in materia di decarbonizzazione. È altresì contemplato il sostegno alla produzione di tecnologie strategiche individuate dal Net-Zero Industry Act e di materie prime critiche.

Per favorire la domanda di tecnologie pulite, il CISAF consente misure fiscali e strumenti di condivisione del rischio pubblico-privato, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate dell'UE.

Segue un'analisi dettagliata delle principali sezioni del nuovo quadro.



SEZIONE 4.1 – REGIMI DI AIUTI VOLTI AD ACCELERARE LA DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Ambito di applicazione:

La Commissione europea considera compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, gli aiuti pubblici destinati a sostenere investimenti in tre aree principali:

- **Produzione di energia rinnovabile** (ai sensi della Direttiva 2018/2001) inclusa la produzione di RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica, come l'idrogeno verde), ma **esclusa** la generazione elettrica da RFNBO.
- **Stoccaggio** di RFNBO, biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, purché riguardino solo energie comprese nel campo di applicazione.
- **Stoccaggio di energia elettrica e termica**, fondamentale per l'integrazione delle rinnovabili nei sistemi energetici.

Aiuti agli investimenti:

Gli **aiuti destinati a sostenere l'investimento iniziale** per realizzare impianti da fonti rinnovabili, rappresentano un contributo che copre parte o tutto il **costo di costruzione o installazione** di un impianto. Il sostegno può essere concesso in due modi: attraverso una **gara competitiva**, oppure **per via amministrativa** (cioè, su base documentale senza competizione).

In generale, quando si finanzianno impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, **la gara è obbligatoria**, salvo due eccezioni:

1. se il progetto è **dimostrativo**, cioè sperimentale;
2. se il progetto è **di piccole dimensioni**. In quest'ultimo caso, si intende:
 - impianti fino a **1 MW**;
 - oppure fino a **6 MW**, se di proprietà esclusiva di **PMI o comunità energetiche**;
 - oppure, solo per l'eolico, fino a **18 MW**, se sempre in mano a **piccole imprese o comunità**.

Il contributo copre il **100% dei costi ammissibili** se l'aiuto è concesso tramite **gara competitiva**. Se invece si opta per l'assegnazione **per via amministrativa**, l'aiuto non può superare il **45% dei costi totali** dell'investimento. Questo limite può però essere **aumentato**:

- di **20 punti percentuali** per le **piccole imprese**;
- di **10 punti percentuali** per le **medie imprese**.



Infine, questi aiuti possono essere **cumulati** con altre forme di sostegno, ma solo se il regime lo prevede **sin dalla notifica iniziale** alla Commissione.

Per quanto riguarda il sostegno diretto dei prezzi, è previsto un **sostegno alla produzione**, cioè un aiuto erogato non sull'investimento iniziale, ma **sul prezzo dell'energia prodotta**. In pratica, il beneficiario riceve un'integrazione al prezzo di mercato, assicurandosi un certo livello di ricavo, indipendentemente dalle fluttuazioni dei prezzi.

Lo strumento principale previsto è il **contratto per differenza (CfD) bidirezionale**, obbligatorio per gli impianti che producono **energia elettrica da fonti rinnovabili**. Si tratta di un meccanismo in cui il produttore riceve un compenso se il prezzo di mercato è troppo basso, ma deve restituire la differenza se il prezzo supera una certa soglia. La **durata massima del contratto è di 25 anni**.

Anche in questo caso, l'aiuto può essere concesso **tramite gara competitiva**, che è la regola generale, oppure **per via amministrativa** solo se si tratta di progetti dimostrativi o piccoli impianti (come definiti nella sezione 4.1.1).

Sezione 4.2 – REGIMI DI AIUTI VOLTI AD ACCELERARE LA DIFFUSIONE DEI COMBUSTIBILI A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Ambito di applicazione

Gli aiuti possono essere concessi a **investimenti nella produzione e nello stoccaggio di combustibili a basse emissioni di carbonio**, inclusi gli RFNBO, a condizione che siano nuove installazioni e conformi alle soglie europee di riduzione delle emissioni.

È obbligatorio riservare almeno il **30% del bilancio degli aiuti agli investimenti in RFNBO**, riconosciuti per il loro elevato potenziale di decarbonizzazione. Gli aiuti per gli RFNBO devono garantire l'uso di energia rinnovabile conforme alla Direttiva (UE) 2018/2001, mentre i combustibili low-carbon devono assicurare una riduzione delle emissioni di almeno il 70% rispetto ai combustibili fossili.

I regimi di sostegno devono essere trasparenti, non discriminatori e consentire l'aggregazione di impianti di piccola taglia (fino a 1 MW).

I progetti di stoccaggio devono essere operativi entro 48 mesi, con eventuali sanzioni in caso di ritardo.

Aiuti agli investimenti

Gli aiuti possono essere concessi tramite procedura di **gara competitiva** o **per via amministrativa**. In caso di gara competitiva, il livello dell'aiuto deve essere determinato dal risultato della procedura e può coprire **fino al 100% dei costi ammissibili del progetto**.

Se l'aiuto è concesso invece per via amministrativa, esso è **limitato al 20% dei costi ammissibili, con possibilità di maggiorazione** (fino a 30% o 40%) **per le PMI**. Gli aiuti possono essere cumulati con altre misure, ma solo se previsto nel regime notificato.

Per quanto riguarda il **sostegno diretto al prezzo**, come ad esempio attraverso strumenti come contratti per differenza (CfD) o premi di riacquisto, **è obbligatorio il ricorso a gare competitive**. In questi casi, il livello di aiuto non può superare il 100% dei costi ammissibili calcolati su base netta attualizzata. Inoltre, tali strumenti devono evitare distorsioni di mercato, mantenere l'efficienza dei segnali di prezzo e non incentivare la produzione quando i prezzi di mercato sono negativi. Non sono ammessi aiuti alla produzione di combustibili a basse emissioni da energia elettrica di rete se utilizzata per oltre l'80% del tempo annuale.

Sezione 4.5 – RIDUZIONE TEMPORANEA DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI UTENTI AD ALTA INTENSITÀ ENERGETICA

Ambito di applicazione

La Commissione considera compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, gli aiuti che consistono in **riduzioni temporanee del prezzo dell'energia elettrica** a favore di imprese appartenenti a settori ad **alto rischio di rilocalizzazione** verso paesi con normative ambientali meno rigorose.

Questa forma di sostegno può essere concessa a:

- Imprese attive in settori ad alta intensità elettrica ed esposti alla concorrenza internazionale;
- Inclusione automatica se elencate nell'Allegato 1 del CEEAG;
- altrimenti dimostrabile tramite dati UE verificati da esperto indipendente.

Caratteristiche dell'aiuto:

Gli aiuti proporzionati per i beneficiari dei settori di cui ai punti (116) e (117) solo se coprono al massimo una **riduzione del 50% del prezzo di mercato all'ingrosso medio annuo nella zona di offerta a cui è connesso il beneficiario**, per non oltre il 50 % del consumo annuo di energia elettrica. Il consumo totale annuo di energia elettrica può essere misurato nell'anno in cui è sorto il costo ammissibile o nell'anno precedente. La Commissione ritiene inoltre che, affinché l'aiuto sia proporzionato, tali riduzioni non debbano comportare un prezzo ridotto **inferiore a EUR 50/MWh per il consumo ammissibile**.

Condizionalità:

I beneficiari dell'aiuto devono destinare **almeno il 50% dell'importo** ricevuto a **investimenti in attivi nuovi o modernizzati**, tra cui: produzione di energia rinnovabile, stoccaggio, efficienza energetica, elettrolizzatori per idrogeno verde o a basse emissioni e soluzioni per la flessibilità della domanda.

Gli investimenti **devono iniziare entro 48 mesi dalla concessione dell'aiuto**, salvo proroghe giustificate da motivi tecnici. Gli investimenti possono essere eseguiti direttamente dal beneficiario o tramite terzi, ma il beneficiario resta responsabile.

Un **ulteriore sostegno fino al 10%** può essere concesso se almeno l'80% dell'investimento complessivo è destinato ad aumentare la flessibilità della domanda. In questo caso, il 75% del sostegno supplementare deve essere speso in investimenti specifici previsti dalla misura.

Gli aiuti **possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o "de minimis"**, nonché con fondi UE gestiti centralmente, purché il cumulo non comporti il superamento delle soglie massime di intensità o importo. Se gli aiuti sono combinati con quelli per i costi indiretti delle emissioni (ETS), l'importo complessivo non deve eccedere il tetto massimo stabilito da uno dei regimi applicabili.

Sezione 4.3 - AIUTI AI REGIMI DI SOSTEGNO ALLA FLESSIBILITÀ NON FOSSILE

Ambito di applicazione

Le misure di sostegno sono **ammissibili esclusivamente per investimenti nuovi o per il miglioramento di infrastrutture esistenti**, a condizione che riguardino **soluzioni di flessibilità non fossili**. Rientrano tra le tecnologie ammissibili lo stoccaggio elettrico (come batterie o impianti di pompaggio), la risposta della domanda e impianti di generazione flessibili alimentati da fonti non fossili, compresi quelli alimentati da biometano. È altresì ammisible la **conversione di impianti da fonte fossile a non fossile**, purché l'investimento porti a un effettivo incremento della flessibilità del sistema.

Tutte le tecnologie ammesse **devono poter partecipare ai mercati elettrici** (giorno prima, infragiornaliero, servizi ancillari, ridispacciamento) e il regime **non deve contenere elementi discriminatori o limitativi**, neanche nelle autorizzazioni o nelle licenze. Gli aggregatori, inclusi quelli indipendenti, devono essere autorizzati a partecipare alle misure. È inoltre previsto un limite minimo di capacità pari a 1 MW (derated), ma deve essere sempre **consentita l'aggregazione di più risorse** per raggiungere tale soglia. I progetti devono diventare operativi entro due anni dalla concessione dell'aiuto, salvo proroghe motivate. In aggiunta, le misure devono essere aperte anche alla partecipazione transfrontaliera, qualora i benefici siano superiori ai costi.



Aiuti agli investimenti:

Gli aiuti vengono **concessi sotto forma di contratti pluriennali, proporzionati al tempo di ammortamento dell'investimento**, e assegnati attraverso una **procedura di gara competitiva**. Le offerte sono selezionate esclusivamente sulla base del prezzo per unità di capacità flessibile disponibile (€/MW/anno), assicurando così trasparenza ed efficienza nell'uso delle risorse pubbliche. Per garantire l'effettiva disponibilità della capacità finanziata, tutti i beneficiari devono essere attivati almeno una volta l'anno con un preavviso massimo di 24 ore. In caso di indisponibilità, si applicano sanzioni proporzionate e dissuasive: se la capacità resa disponibile è inferiore al 50% su base annua, la sanzione deve corrispondere almeno al valore totale del sostegno ricevuto.

Sezione 4.4 – AIUTI PER I MECCANISMI DI CAPACITÀ SECONDO UN MODELLO-OBIETTIVO

La Commissione riterrà gli **aiuti ai meccanismi di capacità**, quali indicati agli articoli 21 e 22 del regolamento sull'energia elettrica, compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, **a condizione che siano conformi alle condizioni seguenti e alle condizioni di cui alla sezione 3**

La misura è approvata per un periodo non superiore a dieci anni

Sezione 5 – AIUTI ALLA DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA

Ambito di applicazione:

Gli aiuti agli investimenti sono considerati **compatibili con il mercato interno qualora contribuiscano in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)** o migliorino in modo sostanziale **l'efficienza energetica delle attività industriali**. Rientrano in questa categoria anche progetti che promuovano l'efficienza dei materiali, l'economia circolare e la bioeconomia, comprese iniziative che valorizzano i bioresidui o trasformano digestato in biofertilizzanti.

Tali investimenti possono essere agevolati sia tramite regimi notificati che, in certi casi, in esenzione ai sensi del regolamento generale.

La misura si applica alle **attività condotte in impianti industriali che producono beni materiali su larga scala**, e può includere **infrastrutture energetiche ancillari** (come stoccaggi o collegamenti diretti) se funzionali al progetto industriale. Gli impianti energetici sono ammissibili solo se la **produzione è basata su fonti rinnovabili e l'energia è**

destinata per almeno l'80% all'uso interno, tramite una rete confinata. L'utilizzo di gas naturale è ammesso solo in casi eccezionali e a condizioni aggiuntive rigorose.

Sono escluse dal campo di applicazione le attività agricole e della pesca, gli investimenti strutturalmente legati ai combustibili fossili, nonché progetti che comportino un aumento complessivo della capacità produttiva, fatta salva una tolleranza tecnica massima del 15%.

Condizionalità:

Gli aiuti devono essere erogati **tramite regimi con un budget predefinito e accompagnati da una stima ex ante dei risparmi previsti in termini di emissioni o consumi energetici**. I progetti devono entrare in funzione **entro 60 mesi dalla concessione dell'aiuto e raggiungere almeno l'80% dei risparmi stimati**. In caso contrario, devono essere previste sanzioni efficaci. Inoltre, gli Stati membri devono dimostrare che gli aiuti non generano sovracapacità e che eventuali limiti settoriali nell'accesso alla misura siano oggettivamente giustificati.

Sezione 5.2 – EFFETTI MINIMI DI DECARBONIZZAZIONE O DI EFFICIENZA ENERGETICA

Requisiti e criteri per gli investimenti nella decarbonizzazione

Gli investimenti **finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas serra o al miglioramento dell'efficienza energetica** nei settori industriali sono considerati ammissibili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, a condizione che rispettino determinati requisiti. In particolare, devono **garantire una riduzione delle emissioni dirette di gas serra, non altrimenti ottenibili tramite normative UE (es. ETS)** e che sia **coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea**. In alternativa, possono essere ammessi investimenti che migliorano l'efficienza energetica per unità di produzione, purché la riduzione sia pari almeno al $\geq 10\%$ per i processi già decarbonizzati e al $\geq 20\%$ per gli altri casi, con un ritorno economico di almeno cinque anni.

Per facilitare la valutazione dei progetti, la Commissione europea ha previsto delle **soglie di "safe harbour"**. Se un progetto rispetta tali soglie, si presume automaticamente che sia in linea con i requisiti richiesti. Tra queste soglie, rientrano:

- **una riduzione di almeno il $\geq 40\%$ delle emissioni di gas serra per impianti esistenti non ETS e una riduzione delle emissioni tale da risultare inferiori a quelle del 10% degli impianti più efficienti a livello europeo per gli impianti ETS;**



- oppure una **riduzione del ≥90% delle emissioni in una specifica unità tecnica dell'impianto**, a patto che non venga creato un lock-in nei confronti dei combustibili fossili;
- per i nuovi impianti che sostituiscono quelli esistenti, è invece richiesta una **riduzione delle emissioni almeno del ≥10% rispetto ai migliori impianti di riferimento**.

Un altro principio fondamentale è che i progetti non devono semplicemente **trasferire le emissioni** da un settore a un altro. È essenziale che la **riduzione complessiva delle emissioni sia effettiva e significativa**.

Quando si parla di investimenti che dipendono da specifici vettori energetici, entrano in gioco ulteriori condizioni:

- Se si utilizzano **biocarburanti, biogas o combustibili da biomassa**, questi devono rispettare i criteri europei di sostenibilità e garantire riduzioni di emissioni secondo quanto stabilito dalla direttiva 2018/2001.
- Per l'**idrogeno** e i suoi derivati, è necessario che sia prodotto con metodi sostenibili: deve trattarsi di **RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin)** o comunque a basse emissioni. È ammesso anche l'idrogeno da biomassa, purché conforme ai criteri UE.
- In caso di progetti che prevedono la **cattura del carbonio (CCS/CCU)**, questi devono evitare emissioni dirette e garantire che il CO₂ catturato venga o stoccato in modo permanente o utilizzato in modo che non ritorni in atmosfera.

Infine, per quanto riguarda il **gas naturale**, la normativa è molto restrittiva. Sono ammessi nuovi investimenti solo in via **eccezionale**, quando non esistano alternative tecnologicamente mature o quando le alternative siano impraticabili per motivi infrastrutturali. In tali casi, è indispensabile che i beneficiari presentino un piano dettagliato e credibile per **eliminare gradualmente l'uso del gas naturale entro il 2040**, e che gli Stati membri vigilino sulla reale attuazione di tale eliminazione.

Sezione 6 – SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI TECNOLOGIE PULITE

Gli aiuti sono considerati compatibili con il mercato interno quando riguardano:

1. La produzione (anche tramite materie prime secondarie) di **tecnologie net-zero** indicate nell'Allegato II;
2. La produzione di **componenti critici** per tali tecnologie (anch'essi indicati nell'Allegato II);



3. La produzione di **materie prime critiche**, nuove o riciclate, necessarie per i due punti sopra.

Tali interventi contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo del **40% di capacità produttiva interna** entro il 2030, come stabilito nel **Net-Zero Industry Act (NZIA)**.

Gli Stati membri possono anche promuovere investimenti legati all'**economia circolare** (es. riciclo, riuso, sostituzione di materie prime primarie con secondarie), tramite regimi previsti dalla **CEEAG** o in **esenzione automatica** tramite il **GBER**. Tali casi saranno trattati **con priorità** dalla Commissione.

Gli **aiuti operativi** (cioè per coprire i costi di gestione) sono normalmente **vietati**, perché possono distorcere il mercato, soprattutto se mantengono in attività aziende non competitive. Tuttavia, in casi specifici (es. avvio, concorrenza sleale internazionale, volatilità della domanda), sono **ammessi finanziamenti a condizioni di mercato**, anche tramite **strumenti equity o quasi-equity**, se lo Stato partecipa in forma **pari passu** con operatori privati.

Requisiti:

I progetti devono rientrare tra quelli ammissibili indicati al punto 160 della Comunicazione, ovvero contribuire **alla capacità produttiva europea in tecnologie net-zero**, componenti essenziali o materie prime critiche, anche riciclate.

L'accesso al finanziamento è possibile solo se:

- il progetto è **notificato prima dell'avvio dei lavori**;
- il beneficiario presenta **una domanda completa**, contenente tutte le informazioni richieste, secondo quanto previsto dall'**Allegato III**;
- il regime rientra tra quelli con **budget predefinito** e rispetta i criteri generali stabiliti nella **sezione 3** (es. necessità, proporzionalità, effetto incentivante).

Secondo il punto 166, possono essere sovvenzionati sia **beni materiali** che **immateriali**:

- Tra i materiali: impianti, fabbricati, attrezzature, e infrastrutture dedicate al progetto.
- Tra gli immateriali: licenze, brevetti, know-how, software industriale, con alcuni vincoli:
 - Devono essere **utilizzati nel sito beneficiario**;
 - Devono essere **ammortizzabili** e acquistati a condizioni di mercato;
 - Non possono essere trasferiti ad altri per almeno **5 anni** (ridotti a **3 anni** per le **PMI**).

Secondo il punto 167 se il progetto di investimento è realizzato al di fuori delle zone assistite, l'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili e l'importo dell'aiuto non può superare 150 milioni di EUR per progetto. Se il progetto di investimento è realizzato in



zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l'intensità di aiuto non può superare il 20 % dei costi ammissibili e l'importo dell'aiuto non può superare 200 milioni di EUR per progetto. Se il progetto di investimento è realizzato in zone assistite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato l'intensità di aiuto non può superare il 35 % dei costi ammissibili e l'importo dell'aiuto non può superare 350 milioni di EUR per progetto.

Il beneficiario deve garantire un **contributo privato minimo del 25%** dei costi ammissibili, che può provenire da:

- **fondi propri**;
- oppure da **finanziamenti esterni che non beneficiano di ulteriori aiuti pubblici** (punto 169).

Questo vincolo assicura l'effettiva partecipazione del soggetto beneficiario al rischio imprenditoriale e promuove l'efficienza del sostegno pubblico.

Per assicurare l'efficacia dell'investimento nel tempo e la coerenza territoriale, sono richiesti specifici **impegni di stabilità** (punti 170–172):

- Il progetto deve **permanere nella zona interessata** per almeno **5 anni** (ridotti a **3 anni per le PMI**);
- Non è consentito utilizzare l'aiuto per la **sostituzione precoce di impianti obsoleti**;
- È vietato finanziare progetti che comportino **delocalizzazione**:
 - Il beneficiario deve **dichiarare di non aver delocalizzato** in altri Stati del SEE **nei 2 anni precedenti** alla domanda;
 - Si **impegna a non farlo nei 2 anni successivi** al completamento dell'investimento.

Sezione 7 – REGIMI A SOSTEGNO DI PROGETTI SPECIFICI DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Questa sezione introduce una cornice speciale per il sostegno pubblico agli investimenti che hanno ottenuto una valutazione positiva nell'ambito del **Fondo per l'Innovazione** e che hanno ricevuto il “**Sovereignty Seal**” (marchio di sovranità), ai sensi del **Regolamento UE 2024/795**.

Tali investimenti possono riguardare:

- **la produzione e lo stoccaggio di energia pulita**;
- **la produzione di carburanti a basse emissioni di carbonio**;
- **la decarbonizzazione industriale**;
- **l'aumento della capacità produttiva di tecnologie pulite**, componenti critiche o materie prime (come previsto al punto 160).



La Commissione considera **compatibili con il mercato interno** gli aiuti a questi progetti, a condizione che rispettino sia le disposizioni generali della sezione 3 che quelle specifiche di questa sezione.

Gli aiuti devono essere erogati nell'ambito di **regimi con bilancio stimato** e possono riguardare due categorie:

- Progetti **valutati positivamente**, con *marchio di sovranità, ma non finanziati*;
- Progetti **valutati positivamente**, con *marchio di sovranità, e finanziati*.

I regimi devono essere **aperti a tutti i progetti idonei** e, in linea di principio, **non devono essere limitati a settori o tecnologie specifiche**, salvo motivazioni oggettive.

Modalità di sostegno:

- Sovvenzioni dirette;
- Anticipi rimborsabili;
- Prestiti;
- Garanzie;
- Agevolazioni fiscali.

Sezione 8 – MISURE PER RIDURRE I RISCHI DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Gli schemi sono considerati compatibili ai sensi dell'art. 107(3)(c) TFUE, se rispettano le condizioni delle sezioni 3 e 8 del CISAF.

La sezione 8 introduce un meccanismo volto a **favorire gli investimenti privati** in progetti legati alla **transizione ecologica e industriale**, specialmente in settori strategici del Patto per l'Industria Pulita. L'obiettivo è ridurre i rischi percepiti dagli investitori tramite strumenti finanziari che rendano più attraente l'investimento.

In particolare, gli Stati membri possono creare **regimi di aiuto** per incentivare la partecipazione privata in portafogli di progetti **ammissibili** nell'ambito delle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 5 e 6, **inclusi progetti in monopolio naturale o legale** (come infrastrutture energetiche) e in ambito **economia circolare**.

Il sostegno può essere fornito attraverso:

- **Equity, quasi-equity, prestiti** (anche subordinati), **garanzie** o combinazioni di questi strumenti;
- Gli aiuti sono erogati a **fondi o società veicolo** che gestiscono un portafoglio di progetti ammissibili;

- Le condizioni puntano a **ripartire rischi e benefici** tra lo Stato e gli investitori privati in modo equo e proporzionato;
- Gli aiuti pubblici possono includere **garanzie di prima perdita o classi di azioni preferenziali** per gli investitori privati fino a limiti ben definiti.

Gli **intermediari finanziari** (come banche o gestori di fondi) devono essere selezionati con criteri di trasparenza e devono condividere il rischio, implementare una strategia d'investimento sana e assicurare la **dovuta diligenza**. Gli investitori, da parte loro, devono presentare una strategia chiara e non ricevere altri aiuti di Stato sullo stesso investimento. La Commissione considera compatibili questi regimi con il mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(c) TFUE, **a condizione che siano rispettate le condizioni di questa sezione e della sezione 3 del CISAF**.

Un punto importante: le imprese in difficoltà **non sono escluse automaticamente** da questi regimi, data la natura selettiva e protetta del processo.

Posizione di Confindustria

La nuova Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato segna un **cambio di passo rispetto all'approccio della precedente legislatura**. Un esempio significativo è rappresentato dal nuovo schema di sostegno previsto per il *Clean Industrial Deal*, che consente agli Stati membri di **ridurre i prezzi dell'energia per le imprese energivore fino a 50 €/MWh per il 50% dei loro consumi**, a fronte di investimenti in tecnologie verdi. Della necessità di intervenire su questo provvedimento per fornire un sostegno ai prezzi dell'energia Confindustria aveva scritto alla Commissione Europea sia in risposta alla consultazione pubblica che in una lettera congiunta con altre associazioni europee.

Questo meccanismo **richiama per molti aspetti il modello italiano dell'energy release**, pur con alcune differenze rilevanti: in Italia il prezzo è fissato a 65 €/MWh per il 33% dei consumi e l'accesso è riservato agli investimenti in fonti rinnovabili, mentre lo schema europeo ammette anche interventi di efficienza energetica, elettrificazione e sistemi di accumulo. Inoltre il meccanismo italiano prevede un obbligo di realizzazione di capacità rinnovabile pari al doppio di quanto anticipato, mentre lo schema europeo richiede di investire solo il 50% dell'aiuto in tecnologie sostenibili. L'intento di creare **condizioni più eque per le imprese ad alta esposizione alla volatilità dei prezzi energetici è condivisibile**, ma lo strumento rischia di generare nuove **distorsioni tra Stati membri**, in funzione della diversa capacità fiscale di ciascuno nel sostenere tali riduzioni tariffarie.

Sempre in ambito elettrico, è rilevante l'**inclusione nella disciplina degli aiuti di Stato dei meccanismi volti ad assicurare la disponibilità di capacità dispacciabile**, come il *capacity market* italiano, che potrà essere integrato da nuovi strumenti di flessibilità anche lato domanda.

Accanto a queste misure, il nuovo impianto consente il **sostegno a tecnologie strategiche per la decarbonizzazione industriale**, tra cui la **Cattura e Stoccaggio della CO₂ (CCS)** e la **produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio**. Si apre così - come auspicato da Confindustria - anche alla possibilità di **supportare carburanti riciclati e idrogeno blu**, superando la precedente esclusività data all'idrogeno verde. Importanti sono le misure relative al sostegno alla produzione di bioenergie (biocarburanti, biometano, ecc.) anche se sono stati inseriti alcuni vincoli che potrebbero limitarne l'attuazione. In particolare, viene previsto un vincolo territoriale per la transizione energetica dell'industria quando si indica che l'energia, ad esempio il biometano, debba essere prodotta nel sito in cui ha luogo l'attività industriale o nel parco industriale in cui si svolge l'attività industriale, senza transitare attraverso la rete pubblica. In Italia, il DL Agricoltura ha recentemente promosso l'autoconsumo a distanza di biometano da parte dei settori hard to abate attraverso il trasferimento gratuito delle garanzie di origine.

Tuttavia, permangono alcuni elementi critici, tra cui il **riferimento al principio DNSH (Do No Significant Harm)**, richiamato in più punti e già responsabile dei forti limiti di accesso agli incentivi di Transizione 5.0 (ad oggi solo 1,2 miliardi di euro impegnati su un totale di 6,3



miliardi). Ad esempio, nel sistema di supporto alla decarbonizzazione industriale e all'efficienza energetica viene previsto che per accedere all'aiuto gli impianti ETS riescano, dopo l'investimento, a rientrare fra i best performers europei o a ridurre almeno del 90% le emissioni di una unità tecnica di impianto. Meno stringenti sono i vincoli per gli impianti non ETS, per i quali attraverso l'investimento le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte di almeno il 40 %.

Altro elemento di novità è rappresentato dalla possibilità di **incentivare impianti alimentati a gas naturale che comportano un miglioramento dell'efficienza energetica**. Basti pensare che la scorsa legislatura aveva previsto nella Direttiva sull'efficienza energetica, di escludere le tecnologie alimentate da combustibili fossili dal computo dei risparmi energetici e nella Direttiva EPBD di non poter fornire incentivi per l'acquisto e l'installazione nelle abitazioni di caldaie alimentate da gas naturale.

Infine, merita attenzione l'intento di **sviluppare filiere europee per le tecnologie pulite**, raccolte in un apposito allegato alla Comunicazione e la volontà della Commissione di evitare la concessione di aiuti che possano agevolare la delocalizzazione delle attività produttive all'interno dello Spazio Economico Europeo, segnatamente al fine di evitare che l'aiuto causi la perdita di posti di lavoro. In sostanza, qualora l'investimento porti il beneficiario dell'aiuto a trasferire un'attività verso la zona interessata da un'altra in Europa, l'eventuale esistenza di un nesso causale tra l'aiuto e la delocalizzazione costituisce un effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi che ne impedisce la concessione.